Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. **1265**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, n. 224, recante modificazioni allo statuto della Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, n. 224, con il quale è stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in patologia generale dell'Università di Bari;

Considerato che, nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, n. 224, si sono verificati alcuni errori materiali ed omissioni nella trascrizione degli articoli 255 e 256 dello statuto della predetta scuola di specializzazione;

Riconosciuta la necessità di apportare le opportune correzioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, n. 224;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 255 dello statuto dell'Università di Bari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, n. 224, sono soppressi gli insegnamenti del terzo e quarto anno del primo biennio propedeutico per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale da: « diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica » fino a: « tecniche istologiche ed ultrastrutturali ».

Nello stesso art. 255 l'insegnamento del terzo anno di corso del secondo biennio per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale « diagnostica di laboratorio di citologia e citogenetica » è rettificato in « diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica ».

Art. 2.

L'art. 256, secondo comma, dello statuto dell'Università di Bari di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, n. 224, è modificato nel senso che prima della parola « proficuo » è inserito l'avverbio « più ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1982
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 66

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 maggio 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 21 gennaio 1982 della società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma:

tariffa 99, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente annualmente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 17 maggio 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(2347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982:

Avondola Domenico notaio residente nel comune di Novara è trasferito nel comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Armati Paolo notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Destino Caterina notaio residente nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Redanò Guido notaio residente nel comune di Rosignano Marittimo, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Verde Antonio notaio residente nel comune di Pitigliano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Vesci Maria Emanuela notaio residente nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 il decreto ministeriale 9 giugno 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Redanò Guido nella sede di Roma. Mazzeo Lucio, notaio residente nel comune di Falerone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(3081)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato concernente il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981 contenente modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Aquileia ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 14 aprile 1982, sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini « Aquileia » riconosciuti a denominazione di origine controllata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975.

Nel citato decreto 21 ottobre 1981 si sono riscontrati errori di stampa riguardanti i valori dell'acidità totale minima e dell'estratto secco netto minimo dei vini, per cui si è reso necessario provvedere nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1982, ad una nuova pubblicazione del testo con i detti valori riportati esattamente.

Resta inteso che gli effetti della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione del decreto di cui trattasi nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 14 aprile 1982.

(3109)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma) è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Profilati a freddo Brollo con sede in Milano e stabilimento in Desio (Milano) è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo, con sede in Milano e direzione commerciale di Arese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 dicembre 1981 al 5 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e stabilimenti in Arese, Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli) e filiali nazionali di vendita, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 dicembre 1981 al 5 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche, con sede in Napoli e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sterzi con sede in Milano e stabilimenti a Varese e Crevacuore (Vicenza) è prolungata all'11 gennnaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sterzi con sede in Milano e stabilimenti a Varese e Crevacuore (Vicenza) è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Impianti - Stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro) è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats con sede in Milano - stabilimenti di Lucca e Gallicano (Lucca) - depositi e uffici vendite di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICIR in amministrazione straordinario - stabilimento di Torino è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.B. Elettronica con sede in Ancona è prolungata al 9 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendeneti dalla S.p.a. C.R.B. Elettronica con sede in Ancona è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendeneti dalla S.p.a. Elcit Elettronica civile di S. Antonino di Susa (Torino) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendeneti dalla S.p.a. Elcit Elettronica civile di S. Antonino di Susa (Torino) è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3067)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di tubi e traverse in cemento armato nel comune di Aprilia è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata per un trimestre dal 10 febbraio 1982 al 10 maggio 1982.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel settore industria e legno della provincia di Salerno, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dipendente dalla Ditta « Villeroy & Boch » di Teramo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. « De Concilio » di Casalnuovo di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

(3066)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 21 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1397,95	1397,95	1397,95	1397,95	1398 —	1398 —	1398,05	1397,95	1397,95	1397,95
Dollaro canadese	1078,75	1078,75	1080 —	1078,75	1080 —	1078,75	1078,80	1078,75	1078,75	1078,75
Marco germanico	562,04	562,04	561,95	562,04	562 —	562,10	562,15	562,04	562,04	562,05
Fiorino olandese	510,56	510,56	510 —	510,56	510,50	510,55	510,65	510,56	510,56	510,55
Franco belga	29,385	29,385	29,35	29,385	29,35	29,35	29,37	29,385	29,385	29,35
Franco francese	202,65	202,65	202,90	202,65	202,75	202,60	202,63	202,65	202,65	202,65
Lira sterlina	2405,20	2405,20	2404 —	2405,20	2401 —	2405,20	2405,30	2405,20	2405,20	2405,20
Lira irlandese	1933,75	1933,75	1931 —	1933,75	1932 —	—	1930 —	1933,75	1933,75	—
Corona danese	162,79	162,79	162,50	162,79	162,60	162,80	162,80	162,79	162,79	162,80
Corona norvegese	222,25	222,25	222,10	222,25	222,20	222,25	222,30	222,25	222,25	222,25
Corona svedese	227,24	227,24	227,40	227,24	227,50	227,35	227,45	227,24	227,24	227,25
Franco svizzero	653,18	653,18	652,65	653,18	653 —	653,20	653,20	653,18	653,18	653,20
Scellino austriaco	79,689	79,689	79,75	79,689	79,75	79,70	79,7850	79,689	79,689	79,70
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,65	16,60	16,60	16,50	16,60	16,60	1[illegible],60	16,60
Peseta spagnola	12,456	12,456	12,45	12,456	12,45	12,40	12,4560	12,456	12,456	12,45
Yen giapponese	5,409	5,409	5,42	5,409	5,40	5,39	5,4080	5,409	5,409	5,40
E.C.U.	1327,97	1327,97	—	1327,97	—	—	1329,97	1327,97	1327,97	—

Media dei titoli del 21 giugno 1982

Titolo	
Rendita 5% 1935	42,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	98,525
» 5,50% » » 1968-83	94,075
» 5,50% » » 1969-84	86,200
» 6% » » 1970-85	81,975
» 6% » » 1971-86	77,050
» 6% » » 1972-87	78,650
» 9% » » 1975-90	74,700
» 9% » » 1976-91	70,600
» 10% » » 1977-92	76,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	68 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,800
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,900
» » » » 1- 7-1980/82	99,900
» » » » 1- 8-1980/82	99,950
» » » » 1-10-1979/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,800
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,875
» » » » 1-10-1980/83	99,875
» » » » 1- 9-1981/83	99,550
» » » » 1-10-1981/83	99,775
» » » » 1-11-1981/83	98,800
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	99,550
» » » » 1- 6-1981/84	99,650
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,750
» » » 18% 1- 7-1983	99,725
» » » 12% 1-10-1983	90,525
» » » 12% 1- 1-1984	88,800
» » » 12% 1- 4-1984	87,150
» » » 12% 1-10-1984	85,475
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1982

Valuta	
Dollaro USA	1398 —
Dollaro canadese	1078,775
Marco germanico	562,095
Fiorino olandese	510,605
Franco belga	29,377
Franco francese	202,64
Lira sterlina	2405,25
Lira irlandese	1931,875
Corona danese	162,795
Corona norvegese	222,275
Corona svedese	227,345
Franco svizzero	653,19
Scellino austriaco	79,737
Escudo portoghese	16,60
Peseta spagnola	12,456
Yen giapponese	5,408
E.C.U.	1327,97

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di componenti del Consiglio superiore dell'aviazione civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1982, registro n. 3, foglio n. 192, il dott. Rocco Moccia ed il consigliere di ambasciata Giovanni Cirillo sono nominati membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione rispettivamente del dott. Alberto Mancini e del consigliere di ambasciata Arnaldo V. de Mohr, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1982, registro n. 3, foglio n. 116, il magg. gen. AA.r.s. Carmelo Murè è nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del gen. D.A. Cesare Fazzino, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3084)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 18 giugno 1982. Modificazioni, nei confronti della Grecia, all'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 relativa a norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus da tipi esotici nonché misure restrittive all'importazione di bovini ed ovini vivi dall'isola greca di Lesbo, ai fini della prevenzione della febbre catarrale ovina (blue tongue).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073 recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 327 recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 12 febbraio 1980, n. 52 relativa alla ratifica e all'esecuzione del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea, con atti annessi, firmato ad Atene il 28 maggio 1979;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus da tipi esotici pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967;

Vista la decisione della commissione C.E.E. n. 81/10/CEE del 19 dicembre 1980 che stabilisce le regioni (distretto di Evros) da cui la Grecia non spedisce verso gli altri Stati membri alcun animale della specie bovina e suina, né di carni fresche delle specie, bovina, suina, ovina e caprina;

Vista la decisione della commissione C.E.E. n. 81/11/CEE del 19 dicembre 1980 recante misure di protezione contro la febbre catarrale ovina (blue tongue);

Considerato che la Grecia è da tempo indenne da afta epizootica e che nel distretto di Evros è stata istituita una zona cuscinetto in cui vengono vaccinati i bovini, gli ovini e i caprini contro l'afta epizootica da virus esotico;

Ritenuto necessario e urgente adeguare le misure sanitarie adottate da parte italiana a quelle adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni;

Ordina:

Art. 1.

Dai divieti di importazione, reimportazione e transito stabiliti dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 citata in premessa sono escluse le provenienze dalla Grecia fatta eccezione per il distretto di Evros.

Tuttavia è consentita l'importazione di carni suine fresche (refrigerate o congelate) provenienti da suini nati e allevati in aziende situate in quella parte del distretto di Evros in cui non viene praticata la vaccinazione sistematica contro l'afta epizootica da virus esotico e ottenute in macelli riconosciuti e appositamente designati dalle autorità greche, situati nei distretti vicini a condizione che gli animali vengano trasportati sino a questi macelli sotto controllo ufficiale.

Art. 2.

E' vietata l'importazione e il transito di bovini, di ovini e caprini originari e provenienti dall'isola greca di Lesbo, ai fini della prevenzione della febbre catarrale ovina (blue tongue).

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 18 giugno 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3088)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per cinquanta posti in convitto a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » per l'anno scolastico 1982-83.

Ai benefici dei posti in convitto possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione od assegno di riforma od assegno vitalizio, o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1. *Norme relative al concorso*

Per l'ammissione in convitto occorre che, alla data del 30 settembre 1982, gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume, fino al conseguimento del diploma di scuola media superiore, l'onere della retta, del vestiario, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto e le rinnovazioni del corredo stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'ENPAS di Spoleto (Perugia) e di Pescara.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte in carta semplice e dovranno indicare con esattezza il domicilio dell'orfano e del suo rappresentante legale; le domande stesse dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Ufficio attività sociali - Concorso ammissioni in convitto, via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1982.

Le domande dovranno essere corredate di tutti i documenti elencati nel successivo paragrafo 2. I concorrenti saranno graduati secondo le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 richiamate dagli articoli 50 e 57 del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

2. *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione al concorso in oggetto sono:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) certificato di morte del genitore;

c) stato di servizio rilasciato dal competente Ministero da cui risultino: carriera e qualifica dell'iscritto alla data del decesso, con espressa dichiarazione che sugli emolumenti percepiti dal medesimo venivano operate le ritenute a favore del fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti;

d) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo conseguito nell'anno 1981, dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante all'ammissione o qualcuno dei suoi fratelli sia ospitato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio conferite da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

f) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

g) atto di nomina del tutore dell'orfano minorenne e privo di entrambi i genitori;

h) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1981-82.

Le domande e i documenti da produrre sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Roma, addì 5 maggio 1982

Il commissario: CRUCIANI

(3072)

Concorso per borse di studio a favore dei figli dei dipendenti statali iscritti al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » per l'anno scolastico 1982-83.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, di seimilaottocentocinquanta borse di studio per frequentare corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1981-82.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare di 1/10 il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciuti, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o i corsi di studio stranieri superiori e universitari purché l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'Università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i figli dei dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi i figli dei dipendenti statali non iscritti al predetto Fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno e personale supplente delle scuole;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti del Lotto;

5) dipendenti iscritti alla cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

6) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo per più di due anni nel corso degli studi.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola media superiore sono: cinquemilaseicento di L. 150.000 annue ciascuna, di cui cinquemila per il primo anno e seicento per gli anni successivi.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 ottobre 1982.

Sono esclusi dai concorsi:

1) per la frequenza del primo anno delle scuole medie superiori, coloro che hanno conseguito il diploma della scuola media con il giudizio complessivo finale inferiore a « distinto »;

2) per la frequenza delle classi successive alla 1ª, coloro che hanno conseguito la promozione con media inferiore a 8/10.

La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con l'esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti di istruzione superiore sono settecentocinquanta di L. 200.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1983.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione inferiore ai 48/60.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono quattrocento di L. 200.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1983.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media superiore con votazione inferiore a 48/60;

b) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati

per i singoli anni di corso dal piano di studi individuali, approvato dal consiglio di facoltà o che abbiano superato gli esami con media inferiore a 24/30.

Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie degli anni già frequentati;

c) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono cento di L. 200.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1983.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) per tutti i tipi di borse:

1) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1;

2) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1, resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il *reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1981*, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, mod. 740 o mod. 101, con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituto di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

3) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

b) per la scuola media superiore:

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1981-82.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe della scuola media superiore nell'anno scolastico 1982-83;

c) per il primo anno dei corsi universitari:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1982-83;

d) per gli anni successivi al primo dei corsi universitari:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato rilasciato dall'Università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1982-83;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuali approvato dal consiglio di facoltà;

3) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con la indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

e) per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento:

1) certificato dell'Università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1982-83, con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

Per l'anno scolastico 1982-83 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo la approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici, al fine di ottenere la conferma della stessa dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1982-83.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole medie superiori, dalla data di inizio dello anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole medie superiori aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Art. 15.

Per l'anno scolastico 1982-83, gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, agli articoli 6, 7, 8 e 9, per le borse di studio messe a concorso.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il commissario: CRUCIANI

(3073)

Concorso per borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti statali iscritti al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » per l'anno scolastico 1982-83.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, di milleottanta borse di studio per frequentare corsi di scuola elementare, scuola media inferiore e superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1981-82.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare di 1/10 il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione elementare, media inferiore e media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciuti, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o corsi di studio stranieri purché l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'Università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi gli orfani degli iscritti al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma od assegno vitalizio o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi gli orfani dei dipendenti statali non iscritti al predetto Fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno e personale supplente delle scuole;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti del Lotto;

5) dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

6) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39, e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo nel corso degli studi, di oltre un anno relativamente alle scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni relativamente alle scuole medie superiori od ai corsi universitari.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola elementare e media sono: *a*) cinquanta di L. 150.000 annue per la scuola elementare; *b*) centocinquanta di L. 150.000 annue per la scuola media inferiore; *c*) cinquecentocinquanta di L. 200.000 annue per le varie classi delle scuole medie superiori.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande scade inderogabilmente il 31 ottobre 1982.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono duecentocinquanta di L. 300.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1983.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono cinquanta di L. 300.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1983.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

b) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono trenta di L. 300.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1983.

Sono esclusi dal concorso: *a*) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110; *b*) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1 BIS — da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS — e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) per tutti i tipi di borse:

1) certificato di morte del genitore;

2) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del defunto dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1 BIS;

3) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1 BIS, resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'orfano se minore o dell'orfano stesso se maggiorenne, dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1981, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, mod. 740 o mod. 101, con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituto di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

4) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o esposti regolarmente affidati;

5) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

b) per la scuola elementare, media inferiore e superiore:

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1981-82.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1982-83;

c) per il primo anno dei corsi universitari:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore e la relativa votazione;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1982-83;

d) per i corsi universitari successivi al primo anno:

1) certificato rilasciato dall'Università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1982-83;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o di tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

2) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

e) per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento:

1) certificato dell'Università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1982-83, con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

I concorrenti saranno graduati nel seguente ordine:

a) orfani di ambedue i genitori;
b) orfani di padre dipendente statale;
c) orfani di madre dipendente statale.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro secondo il profitto, la corrispondenza tra l'età e la scuola frequentata e la condizione economica della famiglia.

Per l'anno scolastico 1982-83 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa, dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1982-83.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Art. 15.

Per l'anno scolastico 1982-83, gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, agli articoli 6, 7, 8 e 9, per le borse di studio messe a concorso.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il commissario: CRUCIANI

(3074)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Revoca di concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia

Il medico provinciale di Ferrara rende noto che con decreto 17 maggio 1982, n. 1567, è stato provveduto alla revoca del bando di concorso n. 2117 del 26 giugno 1978 a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1977.

(2828)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente di accettazione e pronto soccorso (chirurgo) presso lo stabilimento ospedaliero di Gorizia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di accettazione e pronto soccorso (chirurgo) presso lo stabilimento ospedaliero di Gorizia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Gorizia.

(456/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 169 del 22 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 38, in Cuorgnè: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere/a professionale e ad un posto di tecnico di radiologia medica.

Ospedale degli infermi poveri, in Pont Canavere: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di inserviente con funzioni di operaio comune.

Ospedali «Galliera», in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

Amministrazione istituto di cura e di riposo «Giovanni XXIII» ed OO.PP. annesse, in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio personale e ad un posto di capo ufficio segretria e patrimonio.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «V. Emanuele II», in Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di cuoco, ad un posto di operaio specializzato cuoco e ad un posto di caposala.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1982, n. 13.

Integrazione legge regionale n. 41 del 7 luglio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 41 del 7 luglio 1981, viene aggiunto il seguente capoverso:

« I limiti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 12 del 17 marzo 1981, con decorrenza dal 1° luglio 1981, sono aumentati del 100 per cento per il personale dipendente impegnato nelle attività comunque connesse alla ricostruzione delle zone terremotate ».

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli numeri 4 e 31 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 marzo 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1982, n. 14.

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni di cui alle leggi regionali numeri 54 del 29 maggio 1980 e 65 del 1° settembre 1981, in materia di urbanistica, sono esercitate dagli Enti delegati in conformità agli indirizzi ed alle direttive allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65, continuano ad esercitarsi le funzioni amministrative regionali relative all'approvazione dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali pervenuti alla Regione entro la data del 31 ottobre 1981.

I piani regolatori di cui al primo comma non definiti con provvedimento della giunta regionale entro la data del 31 dicembre 1982, saranno trasmessi agli enti delegati per gli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente legislazione.

Ove trattasi di comuni danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, l'assessore regionale all'urbanistica, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, potrà conferire a professionista, scelto fra quelli convenzionati con la Regione, ai sensi dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'incarico di completare l'istruttoria del progetto di piano e di esercitare la funzione di cui all'art. 47, penultimo comma, della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato all'emissione dei provvedimenti definitivi relativamente agli strumenti generali ed esecutivi approvati dalla giunta regionale alla data del 30 ottobre 1981.

Art. 4.

Le controdeduzioni di competenza comunale sugli strumenti urbanistici dovranno essere formulate entro i termini di cui al comma quarto dell'art. 10 e al comma quinto dell'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

Decorsi infruttuosamente i termini assegnati, entro i successivi dieci giorni, sarà emesso il definitivo decreto.

Sulle controdeduzioni inoltrate dal comune sarà emesso il decreto definitivo entro il termine di sessanta giorni.

Art. 5.

Salva la competenza regionale di cui al precedente art. 2, gli strumenti urbanistici generali sono approvati dalle province o dalle comunità montane, per i comuni i cui territori siano interamente montani, previo parere della competente sezione provinciale del comitato tecnico regionale, di cui all'art. 48 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Ai fini di cui al comma precedente la sezione provinciale deve essere integrata da un territorialista, da un urbanista e da un geologo nominati dalla giunta regionale, nonché da tre esperti eletti dal consiglio provinciale con voto limitato ad un solo nominativo.

Il parere di cui al primo comma deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti con la relativa richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Fino a quando la sezione provinciale competente per territorio non sarà stata integrata ai sensi del precedente secondo comma, con deliberazioni debitamente approvate a termini di legge, il parere per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali continua ad essere espresso, nei termini e con gli effetti di cui al comma precedente, dal comitato tecnico regionale.

Il decreto definitivo di approvazione degli strumenti urbanistici generali è emesso dal presidente della provincia o della comunità montana competente, su conforme deliberazione rispettivamente del consiglio provinciale o della giunta esecutiva, entro i termini di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. Trascorsi inutilmente tali termini, il piano presentato dal comune si intende approvato e dovrà essere pubblicato nelle forme prescritte dalla stessa legge.

Art. 6.

E' delegato alla giunta provinciale il rilascio del nulla-osta per le concessioni edilizie in deroga alle norme dei piani urbanistici e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere.

Sono delegate alla giunta provinciale le competenze regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 7.

Il secondo periodo del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65, è soppresso, ferme restando le altre disposizioni dello stesso art. 6, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 marzo 1982

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1982, n. **15**.

Concorso sugli interessi dovuti per la proroga delle cambiali agrarie rilasciate per prestiti di conduzione contratti nell'annata agraria 1980-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli imprenditori agricoli, singoli e associati, che usufruiscono della proroga di cui alle ordinanze del commissario straordinario del governo per la Campania e Basilicata numeri 414 del 14 ottobre 1981 e 472 del 29 dicembre 1981, è concesso un concorso regionale sugli interessi spettanti agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per effetto della proroga medesima.

Il concorso regionale è commisurato:

a) per le operazioni a tasso agevolato, alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso di riferimento previsto nelle ordinanze di cui al comma precedente ed il tasso agevolato che ha regolato la singola operazione;

b) per le operazioni a tasso ordinario, al 40% degli interessi spettanti agli istituti ed enti finanziatori ai termini delle ordinanze di cui al comma precedente, considerando i seguenti limiti massimi:

L. 40.000.000, per i prestiti aventi scadenza originaria nel periodo 1° luglio 1981-31 dicembre 1981, che abbiano beneficiato della sola proroga prevista dall'ordinanza n. 414 del 14 ottobre 1981;

L. 80.000.000, per i prestiti aventi scadenza originaria nel periodo 1° luglio 1981-31 dicembre 1981, che abbiano beneficiato della proroga prevista dall'ordinanza n. 472 del 29 dicembre 1981;

L. 40.000.000, per i prestiti aventi scadenza originaria nel periodo 1° gennaio 1982-30 giugno 1982.

Art. 2.

Il concorso regionale di cui al precedente art. 1, sarà corrisposto direttamente agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, su presentazione di apposito elenco, rimanendo gli istituti ed enti medesimi responsabili della legittima concessione della proroga.

Alla concessione e contestuale liquidazione del concorso si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di L. 1.500.000.000, cui si provvede mediante:

l'istituzione alla sezione 2.2.9 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982 del cap. 669-*quater* - titolo II, con la denominazione: « Concorso sugli interessi dovuti dagli imprenditori agricoli, singoli e associati, per la proroga delle cambiali rilasciate per prestiti di conduzione in agricoltura nell'annata agraria 1980-81 » e con la dotazione alla competenza ed alla cassa di L. 1.500.000.000;

la riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al cap. 202 del medesimo stato di previsione, a gravare sull'assegnazione di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403.

Con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 o sua variazione sarà determinato lo stanziamento eventualmente necessario per il completamento dell'intervento.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 marzo 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1982, n. **16**.

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate agli enti locali in materia di acque e acquedotti, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni delegate e sub-delegate dalla regione Campania in materia di acque e acquedotti sono esercitate in conformità agli indirizzi e alle direttive allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 marzo 1982

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1982, **n. 17.**

Norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei comuni della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obbligo alla formazione del piano regolatore generale

Tutti i comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, unitamente al regolamento edilizio, provvedendo ai relativi adempimenti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i comuni già obbligati alla formazione del piano regolatore generale resta fermo il termine per l'adozione già fissato da precedenti disposizioni.

In caso di inerzia, le comunità montane e, per i comuni non interamente compresi in esse, le province, provvedono a mezzo di commissari *ad acta* agli adempimenti previsti dall'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dalla stessa norma.

Su motivata richiesta del consiglio comunale può essere concessa, per una sola volta, una proroga per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 2.

Obbligo di adeguare lo strumento urbanistico

I comuni della Regione dotati di piano regolatore generale, approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono tenuti ad adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal citato decreto interministeriale.

Ove decorra inutilmente tale termine, le province o le comunità montane competenti, provvedono a tali adeguamenti, in via sostitutiva, a mezzo di commissario *ad acta*.

Art. 3.

Perimetrazione del centro abitato e del centro edificato

Sia i comuni sprovvisti di strumento urbanistico, sia i comuni dotati di strumenti urbanistici, approvati prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non vi abbiano già provveduto con deliberazioni debitamente approvate, a procedere alla perimetrazione di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed all'art. 18 della legge 2 ottobre 1971, n. 865.

Ove decorra inutilmente tale termine, le comunità montane e, per i comuni non interamente compresi in esse, le province provvedono alla perimetrazione, in via sostitutiva.

Ai fini della presente legge le perimetrazioni, di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, coincidono in una unica perimetrazione che delimita, per ciascun centro o nucleo abitato, le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessati dal processo di urbanizzazione, con esclusione delle frazioni.

Tale perimetrazione è approvata, con le modalità che si rendessero necessarie per l'osservanza del disposto di cui al comma precedente, con deliberazione delle comunità montane e, per i comuni non interamente compresi in esse, le province, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Ove i predetti enti non si pronuncino entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera comunale, questa si intende approvata.

Art. 4.

Limiti di edificabilità

Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanisti approvati:

a) all'interno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art. 3, è vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti;

b) all'esterno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art. 3, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere strettamente accessorie alla attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc/mq; in questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del concessionario, di un atto che vincoli all'attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto.

Salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e integrazioni, le limitazioni che precedono hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale, da adottare ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, o opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi per la edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani e degli interventi previsti dalla legge statale 17 maggio 1981, n. 219.

Le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un ottavo dell'area di proprietà.

In ogni caso per le opere di interesse pubblico di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la realizzazione nel sottosuolo di opere accessorie (quali garage, sala convegno, ristorante, etc.), purché completamente interrate e di attrezzature complementari (quali piscine, campi da gioco e simili), purché non comportino l'aggiunta di nuovi volumi.

Per i comuni di cui al primo comma del presente articolo, i quali abbiano adottato e trasmesso per l'approvazione lo strumento urbanistico generale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, o fino all'approvazione dello stesso, la concessione o l'autorizzazione edilizia è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 17, commi primo, secondo e terzo della legge 6 agosto 1967, n. 765, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico adottato.

Per i piani già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente decorre dalla stessa data.

Art. 5.

Misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico

Allo scopo di tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico regionale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i comuni sforniti di piano regolatore generale, si applicano, fino alla data di approvazione di detto strumento, le seguenti misure di salvaguardia:

a) lungo la fascia costiera, ad una distanza inferiore a 500 metri dalla linea di battigia o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, è vietata ogni nuova costruzione;

b) per i comuni delle isole l'ampiezza di detta fascia è ridotta a metri 200;

c) sono vietate l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle inattive da più di un anno. Per esigenze connesse alla ricostruzione delle zone terremotate, la provincia può autorizzare l'apertura di nuove cave o la riattivazione.

In mancanza dell'approvazione dello strumento urbanistico, le presenti misure di salvaguardia hanno efficacia sino all'approvazione del piano territoriale regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Art. 6.

Opere di interesse pubblico

Nelle fasce individuate dal precedente art. 5, possono essere realizzate:

a) opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;

b) opere pubbliche o di interesse pubblico, ad eccezione degli esercizi alberghieri;

c) opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione;

d) opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione senza alterazione dei volumi e delle superfici utili preesistenti.

Per la realizzazione delle opere di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), occorre seguire la procedura di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Norma transitoria

La presente legge comporta la decadenza delle concessioni a edificare già rilasciate, che siano in contrasto con la stessa, a meno che, alla data di entrata in vigore della medesima i lavori di costruzione non abbiano avuto effettivo inizio e sempre che siano ultimati nel termine di tre anni dall'inizio stesso.

Art. 8.

Altre norme applicabili

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicati l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, l'art. 4, ottavo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e l'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1975, n. 26.

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano, ove non siano con la stessa incompatibili, le prescrizioni di cui alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e alle altre leggi urbanistiche statali e regionali.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 marzo 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1982, n. **18**.

Aumento del fondo di solidarietà di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 61 ed ulteriori integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 29 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 61 e successive modificazioni è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« A favore della famiglia del dipendente della Regione, deceduto nell'assolvimento delle proprie funzioni a seguito di atti di terrorismo, è concesso un contributo di L. 50.000.000, con le modalità di assegnazione di cui all'art. 2 ».

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 98.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1982, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1452 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, previamente integrato della somma di L. 150.000.000, mediante prelievo di pari ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 200 « fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 marzo 1982

DE FEO

(3028)

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1982, **n. 19.**

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio per l'anno finanziario 1982 secondo le modalità previste dalla legge regionale 13 gennaio 1982, n. 2.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania con effetto dal 1° aprile 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 6 aprile 1982

DE FEO

(3029)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821720)